



COMUNE DI STIMIGLIANO

SEGRETARIO COMUNALE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 30-09-2020

OGGETTO: Affidamento servizio DPO (Responsabile protezione dei dati) per n. 2 anni

Proposta di impegno formulata da:

SEGRETARIO COMUNALE

VISTI

- il Bilancio pluriennale 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1.4.2020;
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (Trasparenza e Pubblicità della PA);
- DATO ATTO che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;

PRESO ATTO che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l'ente, oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate;

DATO ATTO che la nuova normativa impone inoltre l'individuazione del DPO (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;

VISTE le linee guida sui responsabili della protezione dei dati, che nel definire le qualità professionali necessarie per il ruolo di DPO, riportano quanto segue: "Il RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti";

DATO ATTO che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento, e che pertanto, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto;

RILEVATO che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti la figura del RPD rientrano le seguenti: - conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del RGPD; - familiarità con le operazioni di trattamento svolte; - familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati; - conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile; - capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile”;

CONSIDERATO che nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che possieda le necessarie caratteristiche: elevata competenza giuridica e informatica e ruolo super partes che risulti al di fuori di qualsiasi trattamento di dati comunali;

RILEVATO inoltre che per l'elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento Privacy risulta necessario avvalersi di un soggetto specializzato nel settore;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice degli appalti”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del suddetto D.Lgs 50/2016:

- l'art. 36, comma 2, del Dlgs n. 50/2016 il quale prevede che “ fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

- l'art. 37 , comma 1, del Dlgs n. 50/2016 ai sensi del quale” Le stazioni appaltanti , fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

-l'art. 1, comma 450 L. 296/2006 (modificato dall'art. 1, comma 130 L. 14572018) il quale esclude l'obbligo di ricorrere al ME.PA. per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo inferiore a € 5.000,00;

RICHIAMATA la Determina del Segretario comunale n. 3 del 22.4.2020 con la quale è stato approvato l'Avviso a presentare un'offerta per la gestione del Servizio rivolta a tutti gli operatori del settore senza preclusione alcuna;

DATO ATTO³¹ che l'Avviso è stato pubblicato sulla home page del sito³² del Comune per oltre 15 giorni (dal 22.4.2020 all'11.5.2020) e allo spirare del termine sono state presentate n. 17 manifestazioni d'interesse corredate da proposta;

CONSIDERATO che non è stato possibile prendere in considerazione alcune di esse (circa 12), in quanto l'offerta economica (oltre 6.000 € nel biennio) eccedeva di gran lunga le disponibilità di bilancio del Comune;

CONSIDERATO che per i restanti 5 candidati si è ritenuto che il migliore rapporto tra offerta tecnica e offerta economica fosse quello proposto dallo Studio Ing. Righetti (sede a Roma, Via Ardeatina, 1008 – cap 00134 – P.IVA 14635961007) anche per la formazione in loco che il DPO si obbliga a fare a tutto il personale (n. 2 corsi di formazione nel biennio di n. 4 ore ciascuno) e alla garanzia di n. 5 presenze all'anno presso la sede del Comune, oltre a tutto quanto contenuto nell'offerta presentata e allegata alla presente (all. 1) per un importo concordato di € 3.800,00 nel biennio;

ACQUISITI

- l'iscrizione all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma del 12.2.2018 al n. 37281, nella sezione A – settore/i: Civile e ambientale – Industriale – Dell'informazione;
- il certificato di regolarità contributiva del 10.9.2020;

VISTO il CIG acquisito Z072E40CF6;

DETERMINA

- di incaricare lo Studio Ing. Righetti con studio in Via Ardeatina, 1008 – cap 00134 del servizio in oggetto per un biennio a partire dalla data di esecutività della presente Determina per un importo totale pari a € 3.800 + IVA al 22% e oneri previdenziali Inarcassa;

-di impegnare le somme necessarie a valere sul capitolo 208/1 del bilancio di previsione anno 2019-2020, suddiviso nel biennio come segue:

- il 30% (pari a € 1.140,00 + IVA) alla firma del contratto;
- fatturazione anticipata di 4 rate di € 665,00 cadauna oltre iva 22% e oneri ogni 6 mesi;
- pagamento a 30 giorni dalla fattura;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Federica Bifulco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa